



ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 130/2024 DEL 30/09/2024

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

PORTO DI ANCONA

OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREA IN AMBITO PORTUALE DI ANCONA, ZONA BANCHINA N. 17 E RELATIVO SPECCHIO ACUQEO ANTISTANTE, PER L'ORMEGGIO TEMPORANEO DEI MEZZI NAVALI DELLA GUARDIA DI FINANZA SULLA QUALE UBICARE UN MODULO ABITATIVO/CONTAINER (DELLE DIMENSIONI PARI A ML. 6,00 X 2,20), DA ADIBIRE A BASE LOGISTICA, PER IL PERIODO DAL 04 AL 12 OTTOBRE 2024

- VISTO** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali;
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della l. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;



- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;
- VISTE** le circolari n. 90 in data 27/07/1999 e n. 99 in data 15/05/2000 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione, che disciplinano le occupazioni di breve durata;
- VISTO** il nuovo C.d.S. approvato con D.lgs. 30/04/1992 n.285 e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16/12/1992 n.495, in parte qua applicabile;
- VISTO** il vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio, approvato e reso esecutivo con Ordinanza Commissariale n. 22/2021;
- VISTI** in particolare, gli artt. 8, 9 e 18-ter del su menzionato Regolamento di Amministrazione del Demanio;
- VISTA** le richieste della "Guardia di Finanza – Reparto Operativo Aeronavale Ancona – Ufficio Comando – Sezione Operazioni", acquisite al prot. n. E-15694 del 20/09/2024 e E-15698 del 20/09/2024, con cui la suddetta Amministrazione, in riferimento al Vertice dei Ministri della Salute previsto ad Ancona dal 09 all'11 ottobre 2024 per cui sta predisponendo un idoneo dispositivo di sicurezza in mare, ha avanzato richiesta di utilizzo di spazi demaniali marittimi nell'ambito portuale di Ancona, nello specifico della zona banchina n. 17 e relativo specchio acqueo antistante - attualmente destinato all'ormeggio della M/n "Dalla Porta" - , per l'ormeggio temporaneo dei mezzi navali della Guardia di Finanza sui quali posizionare un modulo abitativo/container (delle dimensioni pari a ml. 6,00 x 2,20), da adibire a base logistica, per il periodo dal 04 al 12 ottobre p.v., con richiesta altresì di poter usufruire dell'energia elettrica disponibile sul predetto tratto di banchina per il soddisfacimento delle esigenze dei prefati mezzi navali e della base logistica;
- VISTA** la nota prot. n. U-13335 del 06/08/2024, con cui questa Autorità di Sistema Portuale ha richiesto alla Amministrazione istante la produzione di un elaborato grafico a colori in cui vengano chiaramente evidenziati i tratti di aree a terra (con i relativi apprestamenti previsti) e in mare richiesti per l'occupazione temporanea in oggetto;
- VISTA** ancora la nota prot. n. U-13335 del 06/08/2024, con cui questa Autorità, valorizzate le esigenze rappresentate dalla "Guardia di Finanza", ha informato anticipatamente la Spett.le società "Frittelli Maritime Group S.p.A.", in qualità di titolare della concessione d.m. recante n. 00-10/2018 (scaduta in data 31/12/2023 il cui rinnovo è in corso di istruttoria) che l'efficacia della suddetta concessione sarà sospesa e conseguentemente le aree a terra e il posto ormeggio destinato alla M/n "Dalla Porta" dovranno essere liberati per consentire l'occupazione richiesta e per il tempo richiesto;
- VISTA** sempre la nota prot. n. U-13335 del 06/08/2024, con cui questa Ente, con riferimento alla richiesta dell'Amministrazione istante di poter usufruire della corrente elettrica presso la banchina n. 17, ha rappresentato che all'attualità la colonnina operativa è assentita in uso alla Spett.le Società "Frittelli Maritime Group S.p.A." in quanto ricadente nell'area ad essa rilasciata con



la prefata concessione; pertanto, è stato invitato il Reparto Operativo ad accordarsi direttamente con la predetta Società concessionaria per l'uso dell'utenza elettrica e la relativa ripartizione delle spese;

VISTA la nota acquisita al prot. n. E-16118 del 30/09/2024, con cui il Reparto Operativo Aeronavale di Ancona ha trasmesso la planimetria delle aree richieste per l'occupazione a terra e in mare in oggetto;

CONSIDERATA l'esigenza manifestata dall'Amministrazione istante di disporre per un arco temporale limitato di spazi demaniali necessari al corretto svolgimento delle attività in argomento;

RITENUTO di dover provvedere ad autorizzare l'occupazione temporanea di che trattasi nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità nello svolgimento delle attività;

CONSIDERATO che i provvedimenti sono accordati con l'obbligo del soggetto richiedente di manleva della Autorità di Sistema per eventuali danni a cose e/o persone derivanti dagli apprestamenti, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

VISTI gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

Che, nel periodo dal 04 al 12 ottobre 2024, gli spazi demaniali marittimi in ambito portuale di Ancona, nello specifico della zona banchina n. 17 e relativo specchio acqueo - attualmente destinato all'ormeggio della M/n "Dalla Porta" -, come meglio individuato nell'elaborato grafico allegato, saranno destinati per l'ormeggio temporaneo dei mezzi navali della "Guardia di Finanza".

Sulle aree sopra indicate sarà installato un modulo abitativo/container (delle dimensioni pari a ml. 6,00 x 2,20), da adibire a base logistica, con autorizzazione, altresì, di poter usufruire dell'energia elettrica disponibile sul predetto tratto di banchina per il soddisfacimento delle esigenze dei mezzi navali e della base logistica.

TUTTO CIO' PREMESSO

ORDINA

Art. 1

Ai fini delle attività di cui alle superiori premesse e per l'intera durata delle stesse, tutti gli spazi demaniali marittimi all'uopo interessati (come meglio evidenziato nell'elaborato grafico allegato alla presente ordinanza) sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso, secondo quanto di seguito indicato.

In relazione a quanto sopra l'efficacia della concessione d.m. recante n. 00-10/2018 assentita alla società Frittelli Maritime Group s.p.a., il cui rinnovo è in corso di istruttoria, è sospesa e le aree a terra e il posto ormeggio destinato alla M/n "Dalla Porta" dovranno essere liberati per consentire l'occupazione temporanea richiesta e per il tempo indicato nella stessa, ovvero dal 04/10/2024 al 12/10/2024.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.



Art. 2

La presente ordinanza impone l'osservanza delle seguenti prescrizioni/condizioni da parte dell'Amministrazione istante:

- È prevista l'interdizione temporanea all'uso degli spazi demaniali indicati nella planimetria allegata, per riservarli alle attività in argomento, ivi comprese le attività di montaggio e smontaggio degli apprestamenti previsti;
- Durante le operazioni di trasporto, scarico, deposito, predisposizione, installazione e montaggio del modulo abitativo/container, deve essere adottata ogni necessaria precauzione al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica e privata, di persone e/o cose con la puntuale osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
- Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari atti a salvaguardare la pubblica incolumità nonché l'integrità dei beni demaniali oggetto di occupazione;
- Dovranno essere adottate tutte le cautele atte a evitare qualsiasi disagio ambientale;
- Gli addetti alle attività previste dovranno essere muniti dei necessari dispositivi di protezione individuale;
- Al termine dell'occupazione in argomento, entro il tempo massimo di n. 24 ore successive, i luoghi interessati dalla manifestazione medesima dovranno essere condotti in pristino stato, puliti e liberi da ogni materiale od attrezzatura riconducibile alla stessa occupazione temporanea;
- Restano in capo al competente soggetto richiedente tutti gli oneri e gli adempimenti necessari alla corretta gestione nonché al regolare smaltimento dei rifiuti che, di qualunque tipo, siano prodotti nell'ambito della manifestazione in argomento;
- Restano in capo al competente soggetto organizzatore tutti gli adempimenti e le incombenze per legge dovuti in ordine all'allestimento dei predetti manufatti ed attrezzature, ovvero allo svolgimento dell'iniziativa in parola;
- È consentito al soggetto richiedente di poter usufruire, a suo carico e sotto la sua responsabilità, dell'energia elettrica disponibile sul predetto tratto di banchina per il soddisfacimento delle esigenze dei mezzi navali e della base logistica previo accordo da definirsi a sua cura con la società attuale concessionaria (Frittelli Maritime Group s.p.a.)
- Provvedere agli adempimenti richiesti da altri soggetti istituzionali, comunque, competenti e trasmetterne copia a questa Autorità di Sistema;
- Dovrà essere predisposta preventivamente a cura degli organizzatori apposita segnaletica idonea ad individuare l'area interdetta ad ogni altro utilizzo;
- Sono fatte salve ulteriori prescrizioni impartite da altri soggetti istituzionali per i relativi aspetti di competenza, ivi compresa l'acquisizione di nulla osta e/o eventuali altri atti di assenso del caso dovuti, cui il presente provvedimento rimane subordinato.

Art. 3

L'Amministrazione richiedente assume il formale impegno alla piena osservanza delle superiori prescrizioni manlevando l'Autorità di Sistema e la Autorità Marittima da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni anche di terzi, in dipendenza dello svolgimento delle attività oggetto del presente provvedimento.



Art. 4 Disposizioni finali e sanzioni

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale. <https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per le violazioni previste dal Codice della Strada per quanto applicabile.

I veicoli eventualmente parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi e qualsivoglia sanzione, principale e accessoria e/o spesa riconnessa ivi compresa la rimozione e le spese di custodia, saranno solidalmente a carico del proprietario e/o del trasgressore.

Ancona, il 30/09/2024

Il Presidente

Ing. Vincenzo Garofalo

(documento firmato digitalmente ai sensi
Dlgs 82/2005 e norme collegate)

V° Il Segretario Generale

Dott. Salvatore Minervino

(documento firmato digitalmente ai sensi Dlgs 82/2005 e norme collegate)